

# **DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

Allegato al Regolamento dei Servizi e del personale  
ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento medesimo.

*(Approvata dall'Ufficio di Presidenza il 29 gennaio 1992 e resa esecutiva con D.P. n. 2512 del 17 febbraio 1992, comprensiva delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 74 del 6 novembre 1997, resa esecutiva con D.P. n. 652 del 12 novembre 1997, n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. 1711 del 3 gennaio 2001, n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003 e n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011)*

## **INDICE**

- Art. 1 Disciplina ed applicazione del rapporto di  
impiego a tempo parziale
- Art. 2 Determinazione delle piante organiche del  
rapporto di impiego a tempo parziale
- Art. 3 Criteri di individuazione dei profili professionali
- Art. 4 Tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale  
e modalità della prestazione di servizio
- Art. 5 Trattamento economico, previdenziale e di  
quiescenza. Ferie, festività soppresse e recuperi
- Art. 6 Riduzioni ed eccedenze di orario
- Art. 7 Procedure di trasformazione del rapporto

## **Articolo 1**

### *(Disciplina ed applicazione del rapporto di impiego a tempo parziale)*

1. L'Amministrazione della Camera dei deputati costituisce rapporti di impiego a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dal presente accordo. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno, ivi comprese le disposizioni relative allo svolgimento di attività esterne, di cui all'articolo 70 del regolamento dei Servizi e del personale.

## **Art. 2**

### *(Determinazione delle piante organiche del rapporto di impiego a tempo parziale)*

1. Il contingente di unità di personale da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 7 non può superare complessivamente il dodici per cento della consistenza organica di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno di ciascuna qualifica professionale per la quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente accordo<sup>1</sup>.
- 1-bis. Qualora, a seguito dell'applicazione della disciplina prevista dal comma 1, il contingente ivi indicato non risulti interamente assegnato, i posti non coperti potranno essere ripartiti tra le qualifiche professionali per le quali è consentita la riduzione dell'orario di lavoro, in proporzione alla loro consistenza organica, anche in deroga al limite del dodici per cento individuato dalla disciplina medesima. In tal caso il numero dei posti assegnati a ciascuna qualifica professionale non potrà comunque superare il sedici per cento della consistenza organica di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno di ciascuna qualifica professionale per la quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro<sup>2</sup>.
- 1-ter. Il contingente, determinato ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è riservato, di norma, per due terzi a rapporti di lavoro con un orario di lavoro pari al settantacinque per cento e per un terzo a rapporti di lavoro con un orario di lavoro pari al

---

<sup>1</sup> Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003.

<sup>2</sup> Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003.

cinquanta per cento di quello stabilito dal Regolamento dei Servizi e del personale per il rapporto di lavoro a tempo pieno<sup>3</sup>.

2. Il contingente di unità di personale da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale per i motivi di cui al comma 5 dell'articolo 7 non può superare complessivamente l'uno per cento della consistenza organica dell'insieme del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno delle qualifiche professionali per le quali è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente accordo. Il contingente così determinato è riservato, di norma, per due terzi a rapporti di lavoro con un orario di lavoro pari al settantacinque per cento e per un terzo a rapporti di lavoro con un orario di lavoro pari al cinquanta per cento di quello stabilito dal Regolamento dei Servizi e del personale per il rapporto di lavoro a tempo pieno<sup>4</sup>.
3. La determinazione dei contingenti di cui ai commi 1 e 2 è compiuta annualmente dall'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti, con riferimento all'anno immediatamente successivo, valutate le complessive esigenze di funzionalità e di efficienza.
4. I contingenti determinati ai sensi dei commi 1 e 2 sono destinati al personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 7. I posti eventualmente non coperti dopo l'esperimento di tale procedura possono essere conferiti in corso d'anno, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, in caso di eccezionali e comprovate motivazioni del richiedente.

### **Articolo 3**

*(Criteri di individuazione dei profili professionali)*

1. Il rapporto di impiego a tempo parziale non si applica ai dipendenti inquadrati nel V livello funzionale-retributivo e, comunque, non può essere costituito relativamente a

---

<sup>3</sup> Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003.

<sup>4</sup> Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003.

posizioni professionali che comportino compiti di direzione o di coordinamento.

#### **Articolo 4**

*(Tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale e modalità della prestazione di servizio)*

1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale il numero di ore lavorative è pari, su base mensile, al settantacinque per cento ovvero al cinquanta per cento del numero di ore lavorative risultanti, sempre su base mensile e secondo quanto stabilito dal regolamento dei Servizi e del personale, per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. La prestazione di servizio dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si svolge, secondo le esigenze del servizio, nelle ore antimeridiane e pomeridiane. Su proposta del competente consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale accolta dal dipendente, ovvero su domanda del dipendente accettata, compatibilmente con le esigenze di servizio, dal competente consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale, può essere stabilito che la prestazione di servizio si concentri in alcuni giorni della settimana o in alcuni giorni del mese ovvero su un particolare turno orario, anche limitatamente ad alcuni mesi dell'anno. Di tali determinazioni il consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale dà comunicazione al Servizio del Personale.
3. Ciascun dipendente non può permanere in un rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 dell'articolo 2 per oltre quindici anni nel corso della carriera, tranne che in casi eccezionali, apprezzati dall'Amministrazione, e qualora residuino posti disponibili nel contingente determinato ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo 2. Al fine di promuovere una equa rotazione del personale nell'accesso al lavoro a tempo parziale, le domande dei dipendenti che abbiano già fruito di cinque anni di rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere accolte solo qualora siano state soddisfatte tutte le domande presentate nell'anno dai dipendenti che non abbiano mai usufruito della trasformazione del rapporto di lavoro. Ciascun dipendente non può permanere in un rapporto

di lavoro a tempo parziale di cui al comma 2 dell'articolo 2 per più di tre periodi annuali nel corso della carriera<sup>5</sup>.

4. Ai fini del computo del periodo massimo di permanenza di cui al comma 3, i periodi di lavoro a tempo parziale fino a sei mesi sono considerati pari a mesi sei; per quelli superiori a sei mesi, la permanenza nel rapporto di lavoro a tempo parziale per frazione di mese viene comunque considerata pari all'intero mese<sup>6</sup>.

### **Articolo 5**

*(Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.  
Ferie, festività soppresse e recuperi)*

1. Il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, comprensivo degli elementi accessori, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze, fisse e periodiche, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica professionale e di pari anzianità.
2. In caso di maternità, dalla data da cui decorre l'astensione ovvero l'interdizione obbligatoria della dipendente, e fino al compimento del primo anno di età del bambino, alla disciplina del rapporto a tempo parziale è sostituita, e si applica a tutti gli effetti, la disciplina vigente in materia di maternità.
3. Il dipendente ammesso a rapporto di lavoro a tempo parziale deve, di norma, usufruire di tutte le ferie, festività soppresse e recuperi residui prima dell'inizio dell'anno di lavoro a tempo parziale; qualora ciò non sia stato possibile per eccezionali e motivate ragioni di servizio, i giorni di ferie e di festività soppresse saranno riportati sull'anno successivo nei limiti di cinque e valutati in proporzione all'orario di lavoro praticato nell'anno precedente. I residui giorni di ferie saranno accantonati a fine carriera.

---

<sup>5</sup> Comma modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001, n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003 e n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.

<sup>6</sup> Comma modificato con deliberazione n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.

## **Articolo 6**

*(Riduzioni ed eccedenze di orario)*

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può fruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, ulteriori riduzioni dell'orario di servizio, salvo che si tratti di benefici previsti obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro eccedenti il limite orario di cui al comma 1 dell'articolo 4. Eventuali eccedenze di prestazione oraria devono essere riassorbite entro la conclusione dello stesso mese.

## **Articolo 7**

*(Procedure di trasformazione del rapporto)*

1. I dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno possono chiedere la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo parziale entro i limiti di cui all'articolo 2 e sempre che, alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia trascorso un periodo pari ad almeno due anni dalla conferma in ruolo<sup>7</sup>.
2. La domanda di trasformazione del rapporto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 ottobre di ciascun anno. L'Amministrazione rende pubblico l'elenco dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla presente disposizione. La domanda deve essere presentata per via gerarchica ed accompagnata da una nota del competente consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale sull'impatto organizzativo della trasformazione del rapporto<sup>8</sup>.
3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta e si producono per l'intero anno per cui la richiesta è presentata, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 nonché in caso di maternità e nel caso delle altre cause di interruzione del rapporto di lavoro a tempo parziale previste nell'ordinamento della Camera.

---

<sup>7</sup> Comma modificato con deliberazione n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.

<sup>8</sup> Comma modificato con deliberazione n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.

4. Ai fini dell'accoglimento, nei limiti del contingente di cui al comma 1 dell'articolo 2, delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, valgono nell'ordine i seguenti titoli di ammissione, debitamente documentati, prevalendo a parità di titoli il dipendente con maggiore anzianità di servizio materialmente prestato alla Camera:
- a) essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
  - b) avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
  - c) avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
  - d) avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
  - e) avere familiari a carico con età superiore ai 65 anni;
  - f) sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione;
  - g) avere figli che frequentino la scuola dell'obbligo ed essere l'unico genitore convivente con i figli medesimi<sup>9</sup>;
  - h) avere figli che frequentino la scuola dell'obbligo ed il coniuge chiamato a prestare servizio, per un periodo superiore a sei mesi nell'anno, all'estero o in altra regione<sup>10</sup>.

I predetti titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale<sup>11</sup>.

4-bis. In casi eccezionali, per comprovate esigenze, l'Amministrazione potrà procedere, anche in corso d'anno, all'accoglimento di domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione ai titoli di cui al precedente comma 4, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli precedenti<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Lettera aggiunta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001.

<sup>10</sup> Lettera aggiunta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001.

<sup>11</sup> Periodo aggiunto con deliberazione n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.

<sup>12</sup> Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001.

5. Ai fini dell'accoglimento, nei limiti del contingente di cui al comma 2 dell'articolo 2, delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, motivate da esigenze personali o familiari, si procede secondo la maggiore anzianità di servizio materialmente prestato alla Camera.
6. Qualora, in corso d'anno, venga meno il titolo che ha dato luogo alla trasformazione del rapporto, a norma del comma 4, oppure il dipendente che usufruisca di un rapporto a tempo parziale vi abbia rinunciato, il rapporto a tempo parziale si trasforma automaticamente, a partire dal mese successivo, in rapporto a tempo pieno<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001.

## **INDICE ANALITICO DEGLI ARTICOLI DELLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

### **- C -**

Computo del periodo massimo di permanenza nel rapporto di lavoro a tempo parziale,  
art. 4

Contingenti di unità di personale da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale, art. 2

### **- D -**

Decorrenza e durata, art. 7

Deroghe, art. 7

Disciplina ed applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, art. 1

Domande di trasformazione del rapporto, art. 7

### **- E -**

Esclusioni, artt. 3 e 7

### **- F -**

Ferie, festività soppresse e recuperi, art. 5

### **- I -**

Impatto organizzativo, art. 7

Incarichi di direzione o coordinamento, art. 3

Interruzioni, art. 7

### **- M -**

Maternità, art. 5

### **- O -**

Orario di lavoro, art. 4

Orario di lavoro, riduzioni ed eccedenze, art. 6

### **- P -**

Permanenza nel rapporto di lavoro a tempo parziale, art. 4

Piante organiche, determinazione, art. 2

Pubblicazione elenco dipendenti, art. 7

- T -

Titoli di ammissione, art. 7

Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, art. 5